

Estensione attività professionale di Commercialista / Consulente del Lavoro / Giornalista

Fermi tutti i termini e le condizioni della polizza, con la presente appendice si prende e si dà atto che, nell'ambito di quanto normato nelle Condizioni Particolari Aggiuntive alla Sezione B e richiamate nella presente Polizza e a parziale deroga dell'art. 19 – Sezione B, l'Assicurazione è altresì prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Commercialista/Esperto Contabile e/o Consulente del Lavoro e/o Giornalista, iscritto all'Albo del relativo ordine. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per i Danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.

In merito a quanto sopra si apportano alla Polizza le seguenti variazioni:

1. **Definizioni Generali**

Ad integrazione di quanto indicato nelle Definizioni Generali, si norma quanto segue:

- A: Attività Assicurata
- esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Ragioniere o Perito Commerciale, Consulente del Lavoro in quanto iscritto al relativo Albo, svolta nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 27 Ottobre 1953 n. 1067 (Dottore Commercialista) o dal D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 (Ragioniere o Perito Commerciale) o dalla legge del 5 Agosto 1991 n° 249 (consulente del lavoro) e successive modifiche legislative e/o regolamenti.
 - Esercizio dell'attività giornalistica effettuata in regime di libera professione.
- B: Fatturato
- Il volume d'affari annuale dichiarato nell'ultima dichiarazione fiscale disponibile al netto dell'IVA, incluso il fatturato di eventuali società di elaborazione elettronica dei dati alle quali si voglia estendere la qualifica di Assicurato come in seguito riportato.

2. **Massimale**

A maggior precisazione di quanto indicato nel frontespizio di polizza e a parziale deroga delle Condizioni Particolari aggiuntive B7 e B8, si precisa che il Massimale indicato nella Scheda di Polizza è prestato per la totalità delle attività assicurate e costituisce l'ammontare massimo per il quale l'Assicuratore risponderà per tutti i sinistri ricadenti sulla presente polizza. Resta fermo il massimale minimo previsto dal DM 22 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni, che nell'ambito del Massimale indicato nella Scheda di Polizza e non in aggiunta ad esso, rimane dedicato all'attività forense.

3. **Deroga Oggetto della copertura**

Ad integrazione di e fermo quanto normato da l'Art. 15, Sezione B della presente Polizza, le parti convengono che, nell'ambito dell'Attività Assicurata di Commercialista/Esperto Contabile e/o Consulente del Lavoro e/o Giornalista, sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:

- a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti;
- b) la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142 e/o successive modifiche e/o variazioni e/o integrazioni);



- c) gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento;
- d) l'attività svolta dal professionista indipendente che, ai sensi dell'art. 62, co. 2, d. lgs. 14/2019, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e l'idoneità della convenzione di moratoria (conclusa tra imprenditore e creditori) a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, nonché verificare che i creditori della stessa categoria non aderenti alla predetta convenzione possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale;
- e) errore provocato dalla società di elaborazione elettronica dei dati (in quanto di proprietà dell'Assicurato o nella quale l'Assicurato esercita un ruolo di controllo), purchè afferente all'attività oggetto di copertura;
- f) l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006);
- g) in relazione all'attività di Giornalista, qualsiasi violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di Terzi, ad eccezione di brevetti, commessa dall'Assicurato con il limite di Euro 250.000,00 per sinistro e per Anno.

4. **Precisazioni**

A maggior precisazione di quanto stabilito in polizza si conviene che:

- In materia di ultrattività si intende fermo quanto normato agli art.li 16 e 17 delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale – Sezione B;
- In materia di Territorialità, resta fermo quanto stabilito all'art. 20 delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale – Sezione B.

